



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE MARIA	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAPALBO	SANTE	Relatore
<input type="checkbox"/>	SALSI	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2087/09
spedito il 28/10/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 020 2009
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA POLIS S.P.A.

difeso da:
VENTURA AVV. ENRICO
VIA ZANARDI N. 7 40131 BOLOGNA

proposto dal ricorrente:

S.R.L.
BO

difeso da:
ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE
E/O DOTT. PAOLO CUCCU
STRADA ZAROTTO N. 86/A 43100 PARMA PR

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 020 2009
IRES
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA POLIS S.P.A.

difeso da:
VENTURA AVV. ENRICO
VIA ZANARDI N. 7 40131 BOLOGNA

proposto dal ricorrente:

S.R.L.

3 IVA+IRPEG+IRAP 2003

IVA + IRAP 2004

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2087/09

UDIENZA DEL

22/03/2010 ore 10:00

SENTENZA

N°

78/01/10

PRONUNCIATA IL:

22 MAR. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 MAG. 2010

Il Segretario

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione.

Con atto ritualmente depositato il sig. V L. nella sua qualità di legale rappresentante della "

S.r.l.", ricorreva avverso la cartella di pagamento di € 3.924.984,29 n°020 2009 per imposte I.V.A., I.R.P.E.G. e I.R.A.P., diritti di riscossione e diritti di notifica, anni 2003, 2004, 2005 e altri chiedendo, previa sospensiva, in via principale 1)-dichiarare la giuridica inesistenza ed inefficacia della notificazione e conseguentemente della cartella per mancata compilazione della relazione di notificazione, per mancata indicazione della data di notifica e per mancata sottoscrizione della relazione; 2)-dichiarare la nullità della cartella per relata sul frontespizio e non in calce; 3)-mancata indicazione del responsabile e lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

In subordine chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Vinte le spese.

A motivo dal ricorso assumeva: 1) la giuridica inesistenza ed inefficacia della notificazione siccome eseguita da soggetto non abilitato; 2) i vizi della cartella di pagamento concernenti la relazione di notificazione; 3) la nullità della cartella per mancata sottoscrizione e conseguente impossibilità di individuazione del responsabile del procedimento, illegittimità della legge n°31/2008 e lesione degli artt.3, 24 e 97 della Costituzione.

Si costituiva in giudizio Equitalia Polis S.p.A. con controdeduzioni

depositate in data, 07.12.2009, chiedendo, previa reiezione dell'istanza di sospensione per mancanza dei presupposti di legge, il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.

Vinte le spese.

A motivo di quanto affermato, rilevava anzitutto che la cartella era stata notificata ritualmente, dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati, come normativamente previsto.

Nel caso di specie la notifica risultava effettuata dal sig. Venturelli Damiano, correttamente nominato per l'incombente.

Quanto ancora sulla corretta notificazione della cartella impugnata, ne sosteneva la validità, in mancanza di vittorioso esperimento della querela di falso.

Rilevava in ogni caso la ritualità della relata, anche con riferimento alla collocazione della stessa, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento nella persona del sig. Bruno Carniato.

Nel merito riteneva opportuno rilevare la mancata contestazione, da parte del ricorrente, della debenza delle imposte iscritte a ruolo, nonostante il rilevante ammontare delle stesse.

* * * *

Con ordinanza del 14.12.2009, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione della cartella,

* * * *

Con memoria illustrativa presentata in data 26.02.2010 Equitalia

Polis S.p.A. depositava originale della notifica ed illustrava ulteriormente il proprio assunto, insistendo nelle conclusioni già prese.

La Società ricorrente, con propria memoria 09-11/03/2010 osservava che la somma di cui alla cartella discendeva da 4 diversi avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate di Verona, ritualmente impugnati avanti la C.T.P. di Verona.

Con l'occasione richiamava tutte le proprie difese.

* * * *

La Commissione, esaminati gli atti ed i documenti di causa, osserva preliminarmente che, con riferimento alla relata di notificazione, risulta una mancanza di corrispondenza tra quanto nelle mani del contribuente e quanto prodotto da Equitalia Polis S.p.A. unitamente alla memoria illustrativa.

Appare infatti incontrovertibile l'assenza di qualsivoglia scritta sulla relata di notificazione prodotta dalla ricorrente, difformemente da quanto sostenuto da Equitalia Polis S.p.A..

Tale mancanza di corrispondenza, in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, deve essere risolta dando prevalenza alle risultanze così come emergenti dalla copia in possesso della Società ricorrente.

Ritiene ancora la Commissione che la contestata inesistenza della notificazione, diversamente da quanto sostenuto da Equitalia Polis S.p.A., non richieda la proposizione della querela di falso.

La sopra richiamata totale mancanza di qualsivoglia scritta sulla

relata di notifica nelle mani della Società ricorrente, unitamente alla non negata pendenza dei ricorsi avverso i prodromici avvisi di accertamento avanti alla C.T.P. di Verona ed all'importanza della somma risultante in cartella, supportano adeguatamente le doglianze della Società ricorrente.

Il ricorso appare pertanto fondato e come tale deve trovare accoglimento.

Le spese, stante la particolarità della vertenza, vengono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il Relatore

Il Presidente



1000/1000/1000/1000